



L'assegno di divorzio al coniuge e la sentenza della corte di cassazione n. 11504 del 10 maggio 2017

Avv. Alessio Mazzocchi

Con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 la Prima Sezione della Corte di Cassazione, ha rivoluzionato il costante orientamento giurisprudenziale che utilizzava quale parametro per la concessione dell'assegno di divorzio al coniuge che ne faceva richiesta, il giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del richiedente rispetto al tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio.

Secondo quanto ritenuto dalla citata pronuncia:

- la sentenza di divorzio, diversamente dalla separazione, determina la “estinzione” del rapporto matrimoniale, sia sul piano dello status personale, per cui il coniuge ritorna “persona singola”, sia sul piano dei rapporti patrimoniali.

- lo scioglimento del vincolo matrimoniale, estingue il dovere reciproco di assistenza morale e materiale di cui all'articolo 143 c.c.

- il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, Legge 898/70, a fronte dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.



Presupposto dell'attribuzione è dunque la mancanza di adeguati mezzi economici da parte dell'altro coniuge o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive.


Solo in presenza della suddetta condizione si valutano i seguenti parametri:

- le condizioni dei coniugi
- le ragioni della decisione
- il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio
- i redditi di entrambi
- la durata del matrimonio

L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi:

- il giudice dovrà valutare l'esistenza del diritto all'assegno in astratto, con riferimento all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità del coniuge più debole di procurarseli per ragioni oggettive, ponendoli in raffronto con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio fissate al momento del divorzio, per determinare il quantum delle somme per superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno.
- successivamente, il giudice dovrà procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione equilibrata e bilaterale dei criteri indicati nell'art. 5, L 898/70 che possono contenere e diminuire la somma considerata in astratto, e in ipotesi estreme anche azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio sia incompatibile con gli elementi di quantificazione.

Deve essere, pertanto, considerata prevalente la componente assistenziale in assenza degli adeguati mezzi economici del coniuge più debole ma, secondo quanto



ritenuto dalla Suprema Corte, ciò non può avvenire in caso di “indipendenza o autosufficienza economica”, poiché l’attribuzione dell’assegno in questo caso costituirebbe un illegittimo arricchimento perché fondato soltanto sull’esistenza di un rapporto matrimoniale ormai estinto, oltre a rappresentare un obbligo tendenzialmente senza termine, un’attribuzione vita natural durante.


L’orientamento costante, a fronte del quale l’assegno doveva essere rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, secondo la citata sentenza, non è più ritenuto attuale.

I prodromi di tale interpretazione possono individuarsi anche nella pronuncia della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 11 dell’11 febbraio 2015, dichiarava infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze in relazione alla norma di cui all’art. 5 della legge sul divorzio in materia di riconoscimento di assegno divorzile.

Nell’ambito di un giudizio di divorzio, era stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la doglianza del difensore del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento, poiché secondo “il diritto vivente” l’assegno divorzile doveva essere concesso per garantire al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La disposizione sarebbe stata in contrasto:

- con l’art. 2 Cost., per “eccesso di solidarietà” perché impone l’obbligo di far mantenere le stesse condizioni godute nel matrimonio al coniuge debole, ben oltre il matrimonio, anche per tutta la vita;
- con l’art 3 Cost., per “contraddizione logica” fra lo scopo del divorzio che è quello di fare cessare il matrimonio e i suoi effetti, e quello della previsione del mantenimento, che spinge molto lontano dal momento del matrimonio, il concetto di tenore di vita in costanza di matrimonio.



- con l'art. 29 Cost. perché l'obbligo, così come configurato, risulta anacronistico in relazione all'evoluzione sociale della famiglia, del ruolo dei coniugi e dell'incidenza dei divorzi.

La Corte Costituzionale aveva ritenuto infondata la questione di legittimità perché il criterio del tenore di vita non è l'unico elemento ai fini della statuizione sull'assegno. La legge sul divorzio, infatti, indica tutta una serie di elementi che il giudice deve valutare, come, ad esempio, la condizione e il reddito dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio e le ragioni della decisione.

In questo panorama, la Cassazione, giudice della nomofilachia e interprete del diritto vivente, rilevava uniformemente, nel tempo, che il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio risulta criterio utile, ma non esclusivo, per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell'assegno.


Tuttavia tale parametro deve essere successivamente bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso art. 5 (vedasi Cass. Civ. n. 2546/2014, Cass. Civ. n. 24252/2013 e Cass. Civ. n. 23797/2013).

Nel prosieguo di tale percorso giurisprudenziale, informato all'imprescindibilità delle conseguenze dell'evoluzione sociale ed economica, risulterebbe inserito un nuovo parametro per il giudizio d'inadeguatezza dei redditi e/o l'impossibilità oggettiva di procurarseli : quello dell'indipendenza economica del richiedente.

Secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte, quindi, il giudice dovrà informarsi al "principio di autoresponsabilità" economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto all'indipendenza o autosufficienza economica.

Come individuare l'autosufficienza economica? Ecco i criteri elencati dalla Cassazione nella sentenza in commento:

- il possesso di redditi di qualsiasi specie
- il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari



- la capacità e possibilità effettive di lavoro personale
- la disponibilità di una casa di abitazione

Di conseguenza, l'onere della prova della mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare, graverà sulla parte richiedente l'assegno, che dovrà dimostrare la circostanza con "tempestive, rituali e pertinenti" allegazioni e deduzioni e salva sempre l'eccezione della prova contraria riconosciuta ritualmente alla controparte.

Si potrebbe chiosare ironicamente la vicenda ritenendo come già altri prima di noi che questa sentenza potrebbe essere letta e da ascoltata da tutti coloro che restii all'idea di matrimonio finalmente possono contrarlo in tutta pace perché in futuro non ci saranno le interminabili problematiche del riconoscimento dell'assegno al coniuge "più debole".